



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 50/3 DEL 18 MAGGIO 2021

"Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 3

(Ente Parco)

1. E' istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.
2. **Sono organi dell'Ente Parco:**
 - a) **il Presidente;**
 - b) **il Consiglio direttivo;**
 - c) **la Comunità del Parco;**
 - d) **il Revisore unico.**
3. **Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale.**
4. **La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta.**
5. **Il Presidente:**
 - a) **ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo;**
 - b) **esercita i poteri di cui all'articolo 29 della l. 394/1991 e le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto;**
 - c) **in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile; qualora il Consiglio direttivo non sia ancora costituito, richiede preventivamente il parere dell'ufficio regionale preposto che può opporre motivato diniego entro sette giorni dalla data di notifica della richiesta.**
6. **Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:**

- a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.
7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a), comma 6 entro sessanta giorni dall'insediamento di cui al comma 16, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
 8. Il Consiglio direttivo può validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.
 9. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
 10. Il Consiglio direttivo nella prima seduta elegge al proprio interno, a votazione segreta e a maggioranza dei votanti, un Vicepresidente.
 11. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ed entro 45 giorni dalla cessazione è convocata la Comunità del Parco per la formalizzazione della proposta di cui al comma 4.
 12. Il Consiglio direttivo:
 - a) delibera su questioni generali, bilanci, programmi triennali e annuali, contrazione di mutui, acquisti e alienazioni immobiliari;
 - b) ratifica gli atti adottati dal Presidente ai sensi del comma 5, lettera c);
 - c) adotta il Piano del Parco e il Regolamento, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 38/1996;
 - d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 38/1996.
 13. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennità pari al 60% di quella attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali.
 14. Al Vicepresidente e ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.
 15. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco.
 16. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco naturale regionale, il componente la Giunta competente provvede all'insediamento della Comunità del Parco.
 17. La Comunità del Parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare il suo parere è obbligatorio:
 - a) sullo Statuto dell'Ente Parco;
 - b) sul Piano del Parco e sul Regolamento del Parco;
 - c) sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
 - d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
 18. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente e può adottare un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.
 19. Ai componenti della Comunità del Parco spettano i rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, limitatamente per incarichi conferiti dall'Ente.
 20. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) i pareri di competenza della Comunità del Parco di cui al comma 17 si intendono favorevolmente acquisiti trascorsi venti giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti da parte del Presidente dell'Ente Parco.
 21. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, può affidare la gestione ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.
 22. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
 23. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco. Redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
 24. È obbligatorio acquisire il parere del Revisore unico sul bilancio preventivo economico e sul conto consuntivo.
 25. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

26. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente Parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
27. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.
28. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.
29. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, l'Ente Parco assicura il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.
30. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2:
 - a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) i dipendenti dell'Ente Parco;
 - c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;
 - e) i Parlamentari nazionali o europei;
 - f) i Consiglieri o Assessori regionali;
 - g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
 - h) i Presidenti delle Camere di Commercio;
 - i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità del Parco;
 - j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.
31. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 30 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco.

Art. 6
(Regolamento)

1. Il Regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:
 - a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali **e quelle agricole multifunzionali**;
 - c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;
 - d) le attività sportive, ricreative ed educative;
 - e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;
 - g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;
 - h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
 - i) le modalità ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;
 - l) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel Regolamento stesso;

l-bis) forme collaborative con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, nelle forme e sulla base di convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza.
2. Il Regolamento del Parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla presente legge.
3. Sono comunque da applicare i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991.
4. Il Regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.
5. Il Regolamento è parte integrante del Piano per il Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.
6. Il Regolamento disciplina le attività cinotecniche.

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difforni dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
 - c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
 - d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
 - e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
 - f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
 - g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
 - h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;
 - i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate **salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco**;
 - l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
 - m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilità consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;
 - n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
 - p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
 - q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali **salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco**;
 - r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatto salvo per quelle previste dal Titolo IV della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.
5. Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.
8. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 16
(Non cumulabilita' degli incarichi)

[1. Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilita' degli incarichi.]

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 50/3 del 18 maggio 2021 "Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262
Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2135
(Imprenditore agricolo)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

Art. 57
(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';

- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 16
(Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. *[PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76]* In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere *[PAROLA SOPPRESSA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76]* o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394

Legge quadro sulle aree protette.

Art. 23
(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 27
(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 29
(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli

obbligati secondo la procedura di enti ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo' intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi e colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita' istitutive dell'area protetta.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 15

(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 27

Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica.

Art. 7

(Incarico di guardia ecologica volontaria)

1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.
2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell'articolo 250 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. La guardia ecologica volontaria è agente di Polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'art. 252 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1996, N. 38

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elemento antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni generici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.
2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.
3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa.

Art. 2

(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalita':

- realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
- conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversita';
- conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;
- difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonche' delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;
- disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonche' delle attivita' agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attivita' economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalita' della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;
- miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attivita' economiche in armonia con le finalita' delle aree protette;
- tutela della salute e piu' alta qualita' della vita dei cittadini.

Art. 11

(Ente parco regionale)

1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.
2. Sono organi dell'Ente parco:
 - il presidente;
 - il consiglio direttivo;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - la Comunita' del parco.
3. Il presidente e' scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394 del 1991 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'eta'. Qualora il presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente pro-tempore.
4. Il presidente del Parco naturale regionale non puo' esercitare attivita' che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di presidente e' incompatibile con quello di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonche' con quello di Sindaco o Assessore comunale; presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunita' montana. Lo Statuto puo' regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.
5. Il Consiglio direttivo e' composto:
 - a) da sei membri nominati dalla Comunita' del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunita' montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunita';
 - b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalita':
 - due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalita' previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;
 - uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientale dell'universita' abruzzese;
 - uno su proposta del componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalita' sia comprovata da adeguato curriculum;
 - uno su proposta del componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.
6. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.
7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunita' del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalita' la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il componente la Giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'Ente parco.
9. Il Consiglio direttivo:
 - delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;
 - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
 - fornisce alla Comunita' del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;
 - predispose e adotta lo statuto dell'Ente parco che e' approvato dalla Giunta regionale.
10. Ai componenti del Consiglio direttivo e al presidente e al vice-presidente spettano i compensi pari all'80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.
11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

12. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinnovabili per una sola volta.
13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.
15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.
16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
17. Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.
18. La Comunità del parco è costituita:
 - a) dai sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;
 - b) dai presidenti delle Province interessate o Consiglieri loro delegati;
 - c) dai presidenti delle Comunità montane interessate o Consiglieri loro delegati.
19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predispone:
 - il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:
 - a - sullo statuto;
 - b - sul piano e sul regolamento del parco;
 - c - sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al presidente della principale Comunità montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.
- 20-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati.

Art. 13

(Statuto dell'Ente parco naturale regionale)

1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.
2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:
 - a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco, nonché le modalità di nomina del presidente;
 - b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
 - c) la sede definitiva dell'Ente parco;
 - d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
 - e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.
3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi dall'insediamento del primo Consiglio direttivo, è sottoposta al parere della Comunità del parco e del Comitato (1) che provvederanno a renderlo entro i successivi trenta giorni.
4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.
5. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione.

Art. 14

(Formazione del piano e del regolamento)

1. Il Piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio direttivo e sottoposti a parere del Comitato (1) e della Comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi.
2. Il Consiglio direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta.
3. Il presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. Il Piano ed il regolamento rimangono depositati presso le Segreterie delle Province, Comunità montane e Comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dall'avviso.

5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.
6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni all'Ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.
7. Entro i successivi sessanta giorni l'Ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il Piano ed il Regolamento.
8. L'Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni.
9. Il Consiglio regionale provvede alla definizione del Piano ed al Regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento.
10. Il provvedimento di approvazione e' pubblicato sul B.U.R.A.

(1) Il Comitato tecnico scientifico per le aree protette e' stato soppresso a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresì abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative".

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Art. 6

(Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale)

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125/2015 e dei principi di cui alla presente legge, fermo restando l'obbligo per le Province di individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, la Regione, per l'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, si avvale del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale come individuato nell'ambito degli accordi stipulati e recepiti secondo le procedure dell'articolo 8.
2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, sono versati annualmente dalla Provincia alla Regione.